

Convenzione tra i Comuni di Neggio e Vernate per l'organizzazione di un Istituto scolastico unico per la gestione della Scuola elementare e della Scuola dell'infanzia

Art. 1 – Base legale e scopo

Richiamati l'art. 193 della Legge organica comunale, l'art. 9 del Regolamento Legge consorzio dei Comuni e l'art. 46 della Legge sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare del 07.02.1996, allo scopo di organizzare razionalmente il funzionamento coordinato delle Scuole elementari e dell'infanzia, nonché disciplinare l'amministrazione e la gestione all'interno di un unico Istituto scolastico, i Comuni di Neggio e Vernate sottoscrivono la seguente convenzione.

Art. 2 – Sedi dell'Istituto scolastico

I Comuni di Neggio e di Vernate mettono a disposizione delle sedi adeguate per lo svolgimento delle lezioni e, prima dell'inizio dell'anno scolastico, decidono la suddivisione nelle varie sedi d'intesa con l'ispettore scolastico cui compete la formazione delle classi. Il Comune di Vernate sarà il Comune sede.

Art. 3 – Comune sede

Il Comune sede è il Comune di Vernate.

Compiti del Comune sede: assunzioni, gestione secondo i disposti della LORD, anticipo del salario, sia per i docenti di Scuole elementare, sia per i docenti di Scuola dell'infanzia, sia per il personale ausiliario (trasporto, pulizia, sorveglianti, ecc.). Per la gestione del personale scolastico, il Municipio di Vernate si avvale della collaborazione della Commissione consultiva intercomunale scolastica.

Art. 4 – Commissione consultiva intercomunale scolastica: composizione e compiti

La Commissione è composta da 2 persone: un membro per Comune, possibilmente il municipale titolare del dicastero educazione. I membri dei comuni restano in carica per tutta la durata della legislatura. A presiedere la Commissione scolastica è un membro del Comune a turno.

Il docente/responsabile dell'Istituto funge da Segretario della commissione senza diritto di voto.

La Commissione scolastica preavvisa al Municipio sede le nomine, presenta i conti, i programmi e le altre decisioni che incidono sul buon andamento della Scuola.

I compiti della Commissione scolastica vengono regolati da un regolamento interno.

Art. 5 – Ripartizione delle spese

Le spese della gestione corrente e quelle straordinarie sono ripartite proporzionalmente al numero di alunni. Le spese straordinarie legate agli stabili saranno prese a carico dei rispettivi Comuni. La Commissione scolastica, allestisce, sulla base dell'anno civile, il conto preventivo e il conto consuntivo relativo alla gestione dell'Istituto scolastico e lo sottopone al Comune sede.

Il Comune sede, sulla base del preventivo di spesa, potrà incassare degli acconti in rate mensili fino ad un massimo del 90% del fabbisogno. Il versamento a saldo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione del consuntivo.

Art. 6 – Trasporto scolastico

Il trasporto degli allievi dev'essere organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Regolamento di applicazione della Legge sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare. Esso viene coordinato tra i Comuni nell'ambito della Commissione scolastica. Il costo viene ripartito tenendo conto degli allievi trasportati dai singoli Comuni.

Art. 7 – Refezione

I Municipi di Neggio e Vernate possono istituire un servizio di refezione scolastica per gli allievi delle Scuole dell'infanzia. A dipendenza della disponibilità la refezione sarà a disposizione anche dei ragazzi che frequentano la Scuola elementare che non hanno possibilità di rincasare a mezzogiorno.

Nelle Scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e, quindi, il docente titolare ne è responsabile. Il Comune sede può assumere un'altra persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare.

Art. 8 – Informazione

La Commissione scolastica è tenuta a fornire in ogni tempo, agli Esecutivi, informazioni e raggugli sulla gestione della Scuola.

Art. 9 – Durata e disdetta

La presente convenzione, la cui accettazione abroga e sostituisce qualsiasi convenzione o accordo precedentemente sottoscritto, ha una durata indeterminata. I termini per un'eventuale disdetta sono di almeno un anno prima dell'inizio dell'anno scolastico che la disdetta diventa effettiva.

Il Comune che disdice la convenzione si assume gli oneri finanziari relativi ad un conseguente licenziamento di docenti. È riservata la possibilità al Comune di rinnovargli il contratto.

Art. 10 – Diminuzione del numero delle Sezioni

In caso di diminuzione del numero delle Sezioni per motivi non attinenti a quanto previsto dall'art. 9, l'indennità di uscita per eventuali docenti nominati è ripartita fra i Comuni proporzionalmente al numero di loro alunni.

In caso di diminuzione del numero delle sezioni dovuta a una diminuzione di allievi, l'indennità di uscita per eventuali docenti nominati è da ripartire proporzionalmente tra i Comuni in base alla riduzione degli allievi.

Art. 11 – Entrata in vigore

La presente convenzione, approvata dai Legislativi di Neggio e di Vernate, entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Approvato dal Municipio di Vernate con risoluzione no. 12/2010 del 12 gennaio 2010

Per il Municipio di Vernate:

Il Sindaco:	Il Segretario:
<i>Giovanni. Cossi</i>	<i>Matteo Dotta</i>

Approvato dal Consiglio Comunale di Vernate in data

Approvato dal Municipio di Neggio con risoluzione no. 429 del 11 gennaio 2010

Per il Municipio di Neggio:

Il Sindaco:	Il Segretario:
<i>Luigi Albisetti</i>	<i>Attilio Luraschi</i>

Approvato dal Consiglio Comunale di Neggio in data

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione